CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI AREA SITA IN LOCALITA' CAMPAGLIA DA DESTINARE ALLA COLTIVAZIONE DECENNALE PER L'ESTRAZIONE DI GNEISS

Art. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il diritto di sfruttare un'area superficiaria, sita in Loc. Campaglia e meglio specificata al successivo Art.2, senza limitazioni (o promesse) di qualità e quantità relativamente al materiale estratto, salvo i limiti imposti dalle autorizzazioni che saranno ottenute e dal periodo di concessione, al fine della valorizzazione della risorsa giacimentologica e dell'estrazione e sfruttamento dei litotipi presenti, la cui superficie e localizzazione è individuata nella planimetria allegata al presente atto (con superficie contrassegnata in tinta gialla), dietro corresponsione di un corrispettivo, sia fisso che determinato anche in funzione dei quantitativi estratti al netto delle coltri incoerenti di copertura e del cappellaccio di alterazione, così quantificato a base d'asta:

CANONI ANNUI A BASE D'ASTA:

	Denominazione	Quantità	U.M.	Imp.unitario	Importo arr.
1	Canone annuo mancati frutti	18.000	mq	€ 0,0682	€ 1.230,00
2	Canone annuo fisso occupazione	18.000	mq	€ 0,45	€ 8.100,00
3	Canone annuo fisso base estrazione	2.000	mc	€ 8,40	€ 16.800,00

Per un **corrispettivo annuo fisso** di **Euro 26.130,00** (per un ammontare complessivo di Euro 261.300 nel decennio) oltre ad un **corrispettivo annuo variabile**, calcolato detraendo, di anno in anno, dai quantitativi di materiale effettivamente estratto, i quantitativi di base (2.000 mc/anno) oltre ai quantitativi variabili eccedenti i 2000 mc/annui calcolati negli anni precedenti, moltiplicando il risultato per Euro 8,40 ogni mc. Resta inteso che il quantitativo non estratto rispetto al minimo previsto (mc. 2.000) potrà essere recuperato negli anni successivi, senza il pagamento di canoni ulteriori.

Per la determinazione del materiale effettivamente estratto si provvederà a detrarre al quantitativo di materiali scavati, una percentuale predeterminata del 30% per cappellaccio e sfrido;

Art. 2. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI

Il lotto di cui all'art.1 è individuato sulla proprietà comunale ubicata in Località Campaglia e gravata da vincolo di uso civico, e interessa i beni censiti in Catasto Terreni sul Foglio 102 Mappali 1 (parte) e 232 (parte), per una superficie complessiva pari a 18.000 mq.

Art. 3. DESTINAZIONE URBANISTICA

Nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente l'area è identificata nel modo seguente:

"Aree per le attività di cava - Cave attive" prevalentemente e "Aree Agricole" per la residua parte.

I vincoli gravanti risultano: Vincolo Ambientale (D.Lgs. 42/2004) e Vincolo Idrogeologico (LR45/89), oltre agli Usi Civici.

Sono fatti salvi i diritti nascenti dalla demanialità dei rivi che attraversano l'area ed degli altri eventuali apparenti diritti demaniali.

Art. 4. SVINCOLO USI CIVICI

L'area in oggetto risulta gravata da Usi Civici per i quali la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri - Usi Civici, con Determinazione n. 489 del 16/4/2008, ha emesso autorizzazione decennale per il mutamento di destinazione d'uso. In caso di proroghe al Contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 5, dovrà essere tempestivamente richiesta ed ottenuta, a cura del Concessionario, ulteriore autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terre gravate da Uso Civico.

Art. 5. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

La durata è pari a 10 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e con possibilità di proroga fino ad un massimo di 2 (due) anni, che compensino rispettivamente il tempo effettivamente intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto e l'ottenimento dell'Autorizzazione alla coltivazione; e il tempo effettivamente intercorrente tra la scadenza di quest'ultima ed il completamento degli interventi di ripristino e sistemazione ambientale. Tali proroghe, rispetto alla durata decennale dell'Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terre gravate da Uso Civico, potranno essere concesse esclusivamente previa tempestiva richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione al predetto mutamento di destinazione.

In caso di regolare svolgimento delle attività di coltivazione e di verifica dello stato di attuazione degli interventi di sistemazione ambientale, previa proroga dell'autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso di terre gravate da uso civico ed ottenimento delle autorizzazioni previste e prescritte dalla vigente normativa, la Concessione potrà essere rinnovata per consentire la completa estrazione del materiale roccioso, dietro presentazione di istanza (da formalizzare nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Autorizzazione alla

coltivazione) con una proposta di aggiornamento del canone annuo di concessione, previa indagine di mercato che attesti la convenienza dell'adeguamento proposto. E' comunque escluso il tacito rinnovo.

Art. 6. REQUISITI

Per partecipare alla gara le ditte devono possedere i requisiti di ordine generale previsti nel bando, oltreché essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l'oggetto della concessione, per attività svolta nel campo dell'estrazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

Art. 7. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il canone costituisce il corrispettivo per la concessione del diritto di cui all'art.1. Il canone annuo, fissato a base d'asta in € 26.130,00, e che verrà rideterminato con l'aggiudicazione, dovrà essere corrisposto in due rate semestrali, di pari importo, con le seguenti scadenze:

- per la **prima rata** (50%):
  - nel 1° anno, entro **3 (tre)** mesi dalla sottoscrizione del Contratto;
  - nel 2° anno, entro **15 (quindici)** mesi dalla sottoscrizione del Contratto;
  - dal 3° anno in poi, entro 30 gg. dalla ricorrenza annuale della data di sottoscrizione del Contratto;
- per la **seconda rata** (50%):
  - entro 6 mesi dalla scadenza, della prima rata.

L'eventuale conguaglio, concernente il canone variabile (da calcolarsi detraendo, di anno in anno, dai quantitativi di materiale effettivamente estratto, al netto del 30% per cappellaccio e sfrido, i quantitativi di base -2.000 mc/anno- oltre ai quantitativi variabili eccedenti i 2000 mc/annui calcolati negli anni precedenti moltiplicando il risultato per l'importo fissato a base d'asta in Euro 8,40 ogni mc, e che verrà rideterminato con l'aggiudicazione) sarà richiesto dal Concedente al termine di ogni anno contrattuale, non appena in possesso degli elementi tecnici di stima. Il canone dovrà comunque essere corrisposto indipendentemente dalle quantità e qualità di materiali estratti ed anche in caso di mancata estrazione per qualsiasi circostanza.

Art. 8. RITARDATO PAGAMENTO

I pagamenti si intenderanno regolarmente effettuati se eseguiti entro i termini di gg. 15:

- dalle naturali scadenze rispetto ai canoni fissi;
- dalla richiesta, in presenza di conguaglio conseguente alla applicazione del canone variabile;

In caso di ritardato pagamento, sulla somma scaduta e non pagata, saranno dovuti, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori pari al "Prime Rate" comunicato dall'Associazione Bancaria Italiana, vigente alla data dell'inadempimento. In caso di mancato pagamento delle rate il Comune potrà rivalersi, sia per il canone e sia per gli interessi moratori, sulla cauzione la quale dovrà essere immediatamente reintegrata entro 30 gg.. Qualora il mancato pagamento, dovesse riscontrarsi anche sulla rata successiva, decorsi 15 gg. dall'avvenuta comunicazione al Concessionario, a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente, senza che questi provveda al pagamento, si procederà all'incameramento della cauzione, con il diritto da parte dell'ente di procedere, se ritenuto opportuno alla luce della gravità dell'inadempimento, alla risoluzione del Contratto con conseguente risarcimento danni, senza obbligo per l'ente di ulteriore costituzione in mora.

Art. 9. SUPERFICIE ESCAVABILE

Il Concessionario potrà esercitare l'attività estrattiva durante l'intero periodo della concessione, unicamente nell'ambito delle superficie assegnata, individuata all'art.2 e cartografata indicativamente nella planimetria allegata, parte integrante e sostanziale del presente contratto, che sarà materializzata e delimitata dal Concedente con appositi capisaldi, con spese a carico del Concessionario.

Il Concessionario non avrà alcuna limitazione in ordine alla quantità di materiale litoide da estrarre sulla predetta superficie, né avrà limitazioni in ordine alla qualità del materiale estratto, potendo anche utilizzare il materiale di sfrido per gli scopi che riterrà opportuni, con la condizione che, oltre a quanto previsto al successivo art.10, l'attività estrattiva venga esercitata nei limiti dell'autorizzazione amministrativa per la coltivazione di cave.

Art. 10.ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE

Ogni autorizzazione (ad es. coltivazione cave, V.I.A., paesaggistica, idrogeologica, urbanistica, sanitaria, ambientale) dovrà essere richiesta ed ottenuta a cura e spese dell'aggiudicatario in base alle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari, prima di dar corso all'attività estrattiva.

Lo sfruttamento ai fini di escavazione della cava dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'Autorità amministrativa competente in materia di coltivazione e sfruttamento di cave ed, in particolare, l'attività estrattiva dovrà essere condotta in conformità con le prescrizioni normative, le indicazioni grafiche e le scadenze temporali del piano di coltivazione.

Inoltre l'aggiudicatario provvisorio dell'asta, dovrà previamente sottoscrivere con i soggetti terzi interessati

regolare atto di costituzione di servitù/occupazione, relativamente alla strada di accesso e piazzali di manovra ed esercizio dell'attività estrattiva, facendosi carico di ogni onere connesso, antecedentemente all'aggiudicazione definitiva, che resta subordinata all'adempimento sopraindicato relativamente alle strade di accesso e ai piazzali di manovra. In caso di mancato adempimento, per fatto non dipendente dalla volontà del Concessionario, non vi sarà l'incameramento da parte dell'ente della cauzione provvisoria.
Il piano di coltivazione dovrà indicare la superficie annua oggetto di lavorazione, con possibilità di coltivare la superficie residuale dell'anno precedente, se non completata.
La superficie annua oggetto di coltivazione non ha rilevanza alcuna rispetto agli obblighi di cui all'art.7 e potrà variare nella misura massima del 20%, rispetto a quella indicata nel piano di coltivazione, previa approvazione da parte del Comune su richiesta opportunamente motivata e con l'impegno che tale maggiore superficie escavata venga compensata nell'anno successivo, in modo da riportare la superficie coltivata al valore riportato nel piano di coltivazione.
Il progetto di coltivazione dovrà altresì uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui alla L.R. 69/78 e ss.mm.ii..

Art. 11.CONTROLLO DEL MATERIALE ESTRATTO

Al fine di verificare l'andamento dell'escavazione, il Comune potrà adottare sistemi di controllo e verifica sulle quantità e qualità dei materiali estratti. Il Concessionario accetta l'espletamento di controlli e verifiche da parte del Concedente, con preavviso e con le modalità che verranno comunicate.

Art. 12.CONTROLLO DELLA LAVORAZIONE

Il Comune, fatta salva la concorrente attività di vigilanza da parte dell'Amministrazione Provinciale, o chi per essa, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 22.11.1978, n. 69 e ss.mm.ii., potrà sempre far controllare dai propri dipendenti comunali, tecnici appositamente incaricati o commissioni appositamente costituite, le modalità di lavorazione delle cave e l'osservanza delle clausole contrattuali. La Ditta non potrà, in alcun modo, impedire il libero accesso alle cave alle persone incaricate dei controlli, che avranno luogo previo avviso da parte del Comune al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone. Verrà eseguito inizialmente, in contradditorio tra le parti, rilievo topografico, di cui sarà tenuto conto per tutto il periodo di escavazione per gli accertamenti delle quantità estratte. Il Comune ha facoltà di eseguire sopralluoghi e verifiche anche con frequenza pari ad ogni singola volata, che l'azienda si impegna a comunicare con sufficiente preavviso (7 giorni). Le verifiche saranno eseguite in contradditorio con il Concessionario e le risultanze saranno tempestivamente trasmesse al medesimo. In caso di contestazione dell'Azienda, da pervenire entro 15 gg. dalla trasmissione di cui al comma precedente, si procederà a verifica immediata a campione e sulle conclusioni l'Azienda non potrà opporre contestazioni, se non in caso di valutazione comprovata dolosa. Al fine di consentire l'esecuzione dei rilievi il Concessionario è impegnato a fornire la necessaria assistenza tecnica e ad eseguire quelle mansioni che il tecnico richiederà quali il posizionamento dei capisaldi, ecc.

Art. 13.REVISIONE DEL CANONE

I canoni annui (fissi e variabili) di concessione verranno proporzionalmente rivalutati all'inizio di ciascuna nuova annualità contrattuale, in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (N.I.C.) rilevato a decorrere dall'anno e mese di decorrenza della Concessione.
In presenza di elementi perturbativi del mercato che determinino sensibili e documentate variazioni con oscillazioni, sia del costo di estrazione che del valore della produzione (determinata dal prezzo di mercato del materiale estratto, anche in funzione della sua qualità), con scarti annui superiori al 10% in aumento, l'Ente concedente procederà, a partire dall'anno successivo a quello della variazione accertata, alla rideterminazione proporzionale del canone dovuto. In tal caso è data facoltà al Concessionario, in caso di mancata accettazione, di recedere dal Contratto. In caso di oscillazioni in diminuzione e di pari entità, il canone non subirà variazioni ISTAT, ma è data facoltà al Concessionario di recedere dal Contratto.

Art. 14.APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE

L'aggiudicatario dell'asta, dovrà provvedere alla regolarizzazione con i soggetti terzi interessati della servitù/occupazione, facendosi carico degli oneri relativi alla costituzione ed alla liquidazione di servitù rispetto all'accesso carrabile ed all'area di occupazione per l'attività di cava, senza nulla avere a pretendere dall'Ente Concedente.
L'aggiudicatario dovrà farsi carico, della manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso all'area, mantenendo altresì la responsabilità nella gestione e nei confronti di chi vi transita, con facoltà di rivalsa nei confronti di terzi fruitori.
Dovrà essere comunque riconosciuto diritto di passaggio gratuito al Comune di Varzo, sulle strade di accesso esistenti/da realizzare, così come diritto di passaggio, dovrà essere riconosciuto senza limitazioni, sia per

eventuali ulteriori Concessionari individuati dal Comune di Varzo, che per fini agricoli, ai proprietari di tutti i fondi interessati, salva la necessità di eventuale previo accordo con le società fruitrici, sia pure limitatamente alla necessità di risoluzione di eventuali problemi di pubblica incolumità.
Allo scadere della concessione la Ditta dovrà lasciare le strade in buon ordine e potrà asportare tutti i macchinari di sua proprietà. Le porzioni di strada eventualmente ricadenti su terreni di proprietà comunali, rimarranno al concedente, senza che questi sia tenuto ad alcun indennizzo nei confronti del Concessionario.

Art. 15.MANUFATTI REALIZZATI SULL'AREA IN CONCESSIONE

La ditta aggiudicataria alla scadenza del periodo di mutamento provvisorio di uso del terreno, si impegna a restituirlo al Comune con quanto sopra costruito (ove richiesto dall'ente, senza possibilità di alcun risarcimento) e ripristinare, per gli eventuali danni dal punto di vista paesaggistico-ambientale con rimozione delle rimanenti opere, ove richiesto, secondo le previsioni e prescrizioni del piano di ripristino approvato dalle competenti autorità, a cura e spese della Ditta affittuaria.

Art. 16.MATERIALE DI SCARTO

Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo utilizzo e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa. Allo scadere dell'affitto, nessun materiale di rifiuto dovrà trovarsi sui piazzali di escavazione o di lavorazione, o altrove, nel comprensorio della cava e l'area dovrà essere convenientemente sistemata secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

Art. 17.TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA

Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro e dovrà fornire in fase di aggiudicazione definitiva tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Art. 18.RECESSO

Il recesso da parte del concessionario, dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con almeno 18 (diciotto) mesi di anticipo e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia del recesso.
In caso di forza maggiore, da valutare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il recesso è consentito con preavviso di soli 12 (dodici) mesi e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia del recesso.
Il Concessionario deve presentare in allegato alla suddetta comunicazione una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tenere conto degli obblighi relativi al ripristino ambientale previsti dall'atto originario anche in relazione alle interferenze con l'eventuale prosecuzione dell'attività da parte di nuovo concessionario.
Nel caso in cui la richiesta di recesso avvenga oltre il settimo anno contrattuale, sarà comunque dovuto al Comune, oltre a quanto previsto al primo paragrafo del presente articolo, un indennizzo pari al 50% del canone residuo alla scadenza naturale del contratto, da versarsi in unica soluzione entro il 31 marzo dell'annualità successiva alla comunicazione di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Art. 19.UTILIZZO MATERIALE ALLA SCADENZA

Tutto il materiale lapideo, in qualsiasi fase di lavorazione, che si troverà giacente sui beni comunali, allo scadere della presente concessione, rimarrà di proprietà del Comune, che potrà commerciarlo liberamente.

Art. 20.CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà del Concessionario, questi, in fase di gara deve prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo di contratto che verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 21.CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti il Concessionario provvede, ai sensi del capitolato, a costituire cauzione definitiva, pari all'importo dei canoni fissi annuali (pari a € 26.130,00), determinati a norma del precedente art. 1, soggetti a rivalutazione secondo l'indice ISTAT, con le modalità previste dal presente articolo. E' valida la cauzione prestata in somme in denaro, trasferite mediante bonifico bancario, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità finanziaria, assegno circolare non trasferibile, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, titoli del debito pubblico.
La cauzione garantisce all'ente concedente risorse equivalenti al mancato o ritardato pagamento delle rate dei canoni, dei conguagli dovuti, degli interessi legali maturati tra la data in cui le obbligazioni del concessionario

sorgano e i relativi pagamenti.
In caso di mancato pagamento delle rate, il Comune, potrà, sia per il canone che per gli interessi moratori, che per eventuali penali, rivalersi sulla cauzione. In tal caso quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata, compatibilmente con le modalità selezionate per la sua costituzione.
Nei medesimi casi di costituzione, la polizza ha durata annuale, decorrente dalla scadenza della polizza dell'anno precedente, e deve essere rinnovata di anno in anno, a cura del Concessionario, e consegnata all'ente, entro e non oltre gg. 30 prima della scadenza della polizza dell'anno precedente, fino alla definitiva riconsegna del bene all'ente. L'inosservanza del predetto impegno, da parte della Concessionaria, determina l'incameramento della polizza e il diritto da parte dell'ente di procedere, se ritenuto opportuno alla luce della gravità dell'inadempimento, alla risoluzione del Contratto, senza obbligo per l'ente di ulteriore costituzione in mora.
All'atto della riconsegna definitiva del bene, a condizione che siano state liquidate tutte le somme maturate a titolo di canoni, interessi, e penali, la stessa verrà svincolata.

Art. 22. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO.

E' esclusa ogni ipotesi di sub-concessione, anche parziale o temporanea, del Contratto. La sub-concessione ad altre imprese delle attività che saranno localizzate nel contesto della cava comunale comporterà la risoluzione di pieno diritto del contratto di concessione.
E' ammesso il trasferimento a terzi del Contratto, sottoposto ad accettazione da parte dell'ente concedente, una volta verificato il possesso di tutti i requisiti da parte della società subentrante, richiesti nel bando e dalle normative vigenti, previa presentazione di idonee garanzie assicurative e finanziarie, nonché previa corresponsione dei canoni maturati sino alla variazione.

Art. 23.PENALI

Per l'inosservanza degli obblighi inerenti la superficie massima coltivabile annualmente di cui all' art.9, si applicherà una penale pari ad Euro 5.165,00. Le parti espressamente fanno salva la risarcibilità di danni ulteriori.

Art. 24.SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA

A seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata r/r da inviarsi dal concedente al concessionario. In tal caso il concessionario nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia extracontrattuale.

Art. 25.SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le sanzioni penali (se il fatto costituisce reato) e le altre sanzioni amministrative previste dalla legge, nel caso di violazione del presente Capitolato, il Comune, previa diffida, sospende la concessione con immediata cessazione dei lavori, fino al cessare delle cause, fermo restando l'obbligo di versamento del canone contrattuale, nei casi in cui la prosecuzione dell'attività:
- possa pregiudicare la stabilità del suolo;
- possa costituire pericolo alla salute;
- possa costituire pregiudizio per beni di rilevante interesse storico-culturale-artistico;
- possa causare gravi danni ambientali;

ovvero in caso di:
- accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione;
- gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavori;
- mancato rispetto del piano di coltivazione e delle prescrizioni formulate dalle autorità competenti;
- altre situazioni di inosservanza di norme che comportino da parte di Autorità terze o del Comune, la sospensione dell'attività;

In tutti i casi sopra previsti è fatto obbligo al Concessionario di dare immediata notizia dell'avvenuto accertamento da parte degli organi di vigilanza preposti.

Il Concedente avrà invece facoltà di **risolvere il Contratto, valutata la gravità dell'inadempimento,** oltre ai casi previsti dall'art. 1453 del codice civile, previa diffida, in caso di:
a) mancato pagamento dei canoni, per due rate successive, decorsi 15 gg. dall'avvenuta comunicazione al Concessionario, a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente, senza che questi provveda al pagamento;
b) mancato rinnovo annuale della cauzione definitiva nei termini previsti all'art. 21;
c) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti all'art.8;
In questi casi gli inadempimenti summenzionati alle lettere a), b), c) comporteranno, la risoluzione del

contratto, con pagamento di canoni residui, interessi maturati e penali a carico del concessionario pari ad una annualità del canone, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno, senza l'obbligo per l'ente di ulteriore costituzione in mora.

Inoltre nel caso si verifichino le seguenti situazioni:
1) esercizio dell'attività estrattiva al di fuori della superficie concessa di cui *all'art.9;*
2) violazione dell'art.22 (divieto di sub-concessione e modalità di trasferimento del contratto).
3) mancato ottenimento di autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione nel secondo quinquiennio, nei termini previsti;
4) Estinzione o revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art.17 della L.R. 69/78;
5) Reiterate violazioni in ordine a mancato pagamento dei canoni, mancati reintegro e rinnovo annuale della cauzione nei termini previsti nel presente capitolato;
In questi casi gli inadempimenti summenzionati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) costituiscono inadempimenti gravi e comporteranno, previa diffida, la **immediata risoluzione del contratto**, con pagamento di canoni residui, interessi maturati e penali a carico del concessionario pari ad una annualità del canone, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno, senza l'obbligo per l'ente di ulteriore costituzione in mora.

Art. 26.SUBENTRO

Per garantire continuità alla ricaduta economica dell'affidamento sulla programmazione finanziaria dell'ente in termini di entrate, in tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili esclusivamente al soggetto concessionario, l'Amministrazione concedente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 27.SPESE E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa né eccettuata, compresi gli oneri fiscali, le tasse, le imposte, di qualsiasi natura, presenti e future, spese per la stipula e registrazione del presente Contratto, ed ogni onere ed imposta connessa e conseguente alla gara, nonché eventuali spese per la pubblicazione, sono totalmente a carico del Concessionario, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
A carico dell'aggiudicatario sono inoltre:
- i rilievi, i progetti e la predisposizione della documentazione relativa all'approvazione e sfruttamento della cava redatti in conformità alla vigente normativa e costituiti da tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni;
- Eventuale documentazione di legge da allegare da parte del Comune per il rinnovo all'Istanza di svincolo degli usi civici;
- Spese inerenti e conseguenti la costituzione di servitù/occupazione, sulla proprietà di terzi, relativamente alla strada di accesso e piazzali di manovra ed esercizio dell'attività estrattiva;
- gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, unitamente agli altri soggetti fruitori, ciascuno per i singoli tratti di competenza, della strada di accesso all'area, saranno totalmente a carico della/e ditta/e concessionaria/e; tali oneri, andranno ripartiti tra i diversi fruitori in relazione all'effettivo utilizzo (quintali di materiale trasportato e numero di trasporti effettuati). Si intende comunque come tratto di competenza quello fino all'area oggetto di Concessione.
- la nomina di un proprio direttore dei lavori, il quale avrà anche responsabilità relativamente all'applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza
- i picchettamenti e le misurazioni che potranno essere richiesti dall'amministrazione comunale, in qualsiasi momento della fase di coltivazione per verificare la regolarità delle superfici
- il deposito delle cauzioni;
- polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro specifica con massimale minimo di € 1.000.000,00.

Art. 28.ESONERO RESPONSABILITA'

Il Concessionario è costituito custode del bene concesso ed esonera espressamente l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti cagionati verso terzi o che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in genere, durante l'esercizio della cava.

Art. 28 Bis. RICONSEGNA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

Decorsi i termini di validità del Contratto, qualora l'Amministrazione comunale, richieda la riconsegna del bene sarà applicata, in caso di mancata riconsegna, una penale pari all'annualità di canone concessorio in corso al momento per ogni mese di ritardo nella consegna.

Art. 29.RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 30. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
E' obbligatoria la presa visione della documentazione e dei luoghi da parte dei concorrenti, certificata da specifica dichiarazione, vistata dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 31. OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
[per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000] *Le Parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.*
[per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000] *Le Parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".*

Art. 31 Bis. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, per quanto applicabili.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, per quanto applicabile, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell'Art. 3 – comma 1 – della L. 136/2010 e s.m.i., per quanto applicabile.

Art. 32.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Varzo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 33. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
I responsabile unico del procedimento è il Geom. Fabio Giorgi – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Varzo tel. 0324/7001 – fax 0324/73047 mail tecnico.comune.varzo@gmail.com

Varzo, lì 14/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fabio Giorgi

Allegati:
Planimetria dell'area.